




REPUBBLICA ITALIANA

# CITTA' DI FINALE LIGURE

SETTORE SICUREZZA URBANA  
*Servizio di Polizia Municipale*



## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO**

## **DELLE COSE RITROVATE**

## **E DELLE COSE ABBANDONATE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017

# Indice

Art. 1	<b>Assegnazione del servizio</b>
Art. 2	<b>Registrazione oggetto</b>
Art. 3	<b>Custodia dell'oggetto</b>
Art. 4	<b>Oggetti deperibili e pericolosi</b>
Art. 5	<b>Controllo del contenuto di oggetti</b>
Art. 6	<b>Armi e munizioni</b>
Art. 7	<b>Ritrovamento da parte di soggetti appartenenti a pubbliche amministrazioni</b>
Art. 8	<b>Pubblicità del ritrovamento</b>
Art. 9	<b>Ritiro della cosa ritrovata</b>
Art. 10	<b>Accesso ai locali adibiti a deposito</b>
Art. 11	<b>Restituzione dei documenti</b>
Art. 12	<b>Restituzione di targhe per veicoli</b>
Art. 13	<b>Restituzione velocipede</b>
Art. 14	<b>Veicoli a motore</b>
Art. 15	<b>Stato di custodia dell'oggetto ritrovato</b>
Art. 16	<b>Premio dovuto al Ritrovatore</b>
Art. 17	<b>Acquisizione della proprietà dell'oggetto da parte del ritrovatore</b>
Art. 18	<b>Acquisto della proprietà dell'oggetto da parte del Comune</b>
Art. 19	<b>Tariffe</b>

## APPENDICE

CODICE CIVILE: art. 927 - art. 928 - art. 929 - art. 930 - art. 931

## **Articolo 1**

### **Assegnazione del servizio**

1. Nell'ambito del Servizio di Polizia Locale opera l'Ufficio degli Oggetti Rinvenuti al quale è attribuito il compito di ricevere, catalogare, custodire, restituire e alienare tutti gli oggetti rinvenuti sul territorio del Comune a norma delle disposizioni previste dagli articoli 927, 928, 929, 930, 931 del Codice Civile.

## **Articolo 2**

### **Registrazione oggetto**

1. Ogni oggetto ritrovato deve essere accompagnato da un verbale con la descrizione dell'oggetto, le circostanze e il luogo del ritrovamento, lo stato dell'oggetto, nonché quant'altro si ritenga utile.

2. Tutti gli oggetti sono annotati su di un apposito registro numerato o tenuto in maniera informatica, nel quale vengono trascritte tutte le operazioni relative all'oggetto ritrovato.

3. Al ritrovatore è rilasciata copia del verbale di presa in consegna dell'oggetto ritrovato.

4. Sono escluse dalla registrazione e dalla relativa compilazione del verbale di ritrovo, le chiavi, le sciarpe ed altri accessori di abbigliamento, i libri o simili, bigiotteria nonché tutti gli oggetti minuti privi di valore, secondo il prudente apprezzamento dell'addetto all'Ufficio. Su tali oggetti verrà apposta la sola data di ritrovamento al solo fine di consentire la distruzione come prevista dal successivo art. 3 del presente Regolamento.

## **Articolo 3**

### **Custodia dell'oggetto**

1. Ogni oggetto ritrovato deve essere depositato presso luogo idoneo del Comando Polizia Locale o di altro locale in disponibilità.

2. Gli oggetti di valore, come gioielli, macchine fotografiche, telefoni cellulari vengono custoditi in apposita cassaforte ed affidati alla diretta responsabilità dell'addetto dell'Ufficio.

3. Le somme di denaro sono versate alla Tesoreria Comunale secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento Contabile e contabilizzati fra le entrate dei depositi cauzionali.

4. La valuta straniera o altri titoli di credito verranno depositati nel dossier titoli dell'ente.

5. Gli oggetti privi di valore di cui all'art. 2 c° 4 del presente Regolamento sono custoditi presso l'Ufficio per un periodo massimo di 60 giorni, dopo di che si provvederà alla distruzione degli stessi conferendoli al Servizio Raccolta Rifiuti.

## **Articolo 4**

### **Oggetti deperibili e pericolosi**

1. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile, l'Ufficio provvede dopo le 48 ore di giacenza alla sua distruzione facendone annotazione sul registro e redigendo apposito verbale.

2. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose trovate, quali motivi di igiene ovvero quando l'oggetto sia chiaramente inservibile per l'evidente stato di cattiva conservazione.

3. Nel caso di ritrovamento di sostanze pericolose, nocive o sospette, l'Ufficio provvederà ad avvisare le competenti autorità quali Vigili del Fuoco, ARPAL, ASL.

## **Articolo 5**

### **Controllo del contenuto di oggetti**

1. L'Ufficio dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valige, se necessario forzando l'apertura del contenitore. Tale operazione é d'obbligo per evitare il deposito presso l'ufficio di sostanze pericolose o nocive. Nel caso di contenitore sospetto l'apertura dovrà essere fatta dalle autorità specializzate nel settore. Dell'apertura e delle eventuali operazioni eseguite dovrà essere redatto apposito verbale che sarà allegato al verbale di consegna dell'oggetto.

## **Articolo 6**

### **Armi e munizioni**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano per le armi da sparo, le armi ad aria compressa, le munizioni e gli esplosivi, in presenza dei quali si informerà immediatamente l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

## **Articolo 7**

### **Ritrovamento da parte di soggetti appartenenti a pubbliche amministrazioni.**

1. Quando il rinvenimento dell'oggetto e la sua consegna al competente Ufficio è effettuato da agenti della Polizia Locale, da agenti di altre forze di Polizia o da operatori/gestori di servizi pubblici durante l'espletamento del servizio, deve essere accompagnato da una relazione di servizio contenente la descrizione dell'oggetto e le circostanze del ritrovamento.
2. Tali soggetti non hanno titolo né alla richiesta del premio spettante al ritrovatore né all'acquisizione della proprietà dei beni rinvenuti durante l'espletamento dell'attività di lavoro.

## **Articolo 8**

### **Pubblicità del ritrovamento**

1. La pubblicità dei ritrovamenti è regolata dalle disposizioni dell'articolo 928 del Codice Civile ed è realizzata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Del ritrovamento può essere data notizia a mezzo della stampa cittadina, quando ciò si dimostri necessario o opportuno.

## **Articolo 9**

### **Ritiro della cosa ritrovata**

1. L'Ufficio deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario od un suo legale rappresentante o persona delegata al ritiro. Nel caso di persona delegata al ritiro la stessa dovrà presentarsi munita di delega sottoscritta dal legittimo proprietario e da copia del documento d'identità di quest'ultimo.
2. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'Ufficio la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, eventuale denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. Non è ammessa descrizione degli oggetti o richiesta di particolari a mezzo telefono.
4. L'Ufficio, annoterà, sul verbale di consegna, le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto, portando a conoscenza l'interessato che verrà comunicato all'Ufficio o Comando presso il quale è stato denunciato il furto o smarrimento di quanto ritirato per gli aggiornamenti dei database interforza di Polizia ( S.D.I.) dell'avvenuta consegna.

5. Chi ritira l'oggetto firmerà sul verbale per ricevuta. La sottoscrizione del verbale di restituzione vale ai sensi del D.P.R.445/2000, come autocertificazione della qualità di proprietario.

## **Articolo 10**

### **Accesso ai locali adibiti a deposito**

1. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti a magazzino/deposito, né prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione degli addetti all'Ufficio. Così pure persone estranee all'ufficio non possono, senza autorizzazione, esaminare, fotografare o comunque prendere visione degli oggetti trovati.

2. L'Ufficio non è tenuto a fornire alcun chiarimento sugli oggetti depositati.

## **Articolo 11**

### **Restituzione dei documenti**

1. Qualora si tratti di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Finale Ligure, l'Ufficio è tenuto ad inviare comunicazione agli interessati affinché si presentino per il ritiro, ma non a predisporre ricerche anagrafiche qualora gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo.

2. Per i residenti in altri Comuni, si provvederà a contattarli per informarli del ritrovamento. Qualora gli intestatari dei documenti ritrovati sono impossibilitati a presentarsi presso l'ufficio di Polizia Locale per il ritiro, verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di residenza a mezzo raccomandata A/R. Qualora trattasi di documenti contenuti all'interno di portafogli o simili si provvederà alla spedizione anche di questi ultimi, purché di dimensioni ridotte. Per quanto concerne i documenti contenuti in borse, zaini o simili, con altri oggetti, verranno trasmessi i soli documenti e sarà comunicato all'interessato del deposito presso l'Ufficio di quanto di sua pertinenza, che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta, entro 60 (sessanta) giorni, oppure spedito tramite pacco postale con spese a carico del destinatario.

3. Prima di procedere alla restituzione dei documenti, l'Ufficio deve accertarsi che l'interessato non sia già in possesso di un nuovo documento sostitutivo. Nel caso sia già in possesso di un nuovo documento, il documento ritrovato verrà inviato all'ufficio che l'ha emesso.

4. Quando il documento in questione sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, un libretto di risparmio e simili, l'Ufficio provvederà ad inviare gli stessi all'Istituto emittente affinché provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da ditte o Pubbliche Amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'emittente.

5. I documenti appartenenti a stranieri e i passaporti saranno inviati alla Questura di Savona.

6. Tutti i documenti resteranno a disposizione degli interessati al ritiro per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, dopo di che si provvederà all'invio degli stessi ai vari uffici che li hanno rilasciati.

## **Articolo 12**

### **Restituzione di targhe per veicoli**

1. Qualora vengano ritrovate o depositate all'Ufficio targhe di autoveicoli, motoveicoli o altre tipologie di veicoli, l'Ufficio farà accertamento al P.R.A./M.C.T.C per risalire al proprietario. Per la riconsegna al proprietario si seguiranno le medesime procedure previste all'art 11 del presente Regolamento per la restituzione dei documenti. Le targhe non ritirate entro 60

(sessanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, verranno inviate all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

### **Articolo 13**

#### **Restituzione velocipede**

1. I velocipedi vengono considerati al pari degli oggetti comuni, salvo la verifica, presso le banche dati disponibili, che i medesimi non siano oggetto di furto.
2. Nel caso il velocipede sia rubato, la Polizia Locale provvederà per gli adempimenti previsti per legge. Nel caso la ricerca dia esito negativo, il velocipede diverrà oggetto reperito e seguirà la prassi prevista dagli articoli 927 e seguenti del Codice Civile.
3. L'ufficio di Polizia Locale verifica, mancando la temporanea disponibilità di luogo idoneo, la possibilità di affidare il velocipede al ritrovatore, disciplinando la modalità di custodia del bene.
4. Qualora si presenti, durante il periodo di giacenza del mezzo, il proprietario per il ritiro, l'Ufficio dovrà accertarsi, oltre che dell'identità dello stesso, anche dei dati propri del veicolo attraverso la descrizione o altri documenti comprovanti la proprietà, o eventuale denuncia sporta presso le autorità di P.S.
5. Un mese prima della scadenza prevista dall'art. 929 del C.C. sarà fatto un ulteriore accertamento sul furto del veicolo; se risulterà negativo verrà invitato il ritrovatore, il quale potrà ritirare il mezzo nei termini previsti dai successivi articoli del presente Regolamento.

### **Articolo 14**

#### **Veicoli a motore**

Per i veicoli a motore privi di targa o con numero di telaio non identificabile, l'Ufficio di Polizia Locale, provvederà per il recupero, per l'eventuale restituzione e per l'alienazione, secondo quanto previsto dalla normativa specifica.

### **Articolo 15**

#### **Stato di custodia dell'oggetto ritrovato**

1. L'Ufficio prende in carico l'oggetto rinvenuto nelle condizioni in cui lo stesso è stato ritrovato e non è tenuto alla sua manutenzione.
2. L'Ufficio non risponde di eventuali danni o irregolarità che possono verificarsi prima della consegna dell'oggetto o documento ai competenti Uffici.
3. L'Ufficio non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi od Enti.

### **Articolo 16**

#### **Premio dovuto al Ritrovatore**

1. A norma dell'art. 930 C.C. spetta al ritrovatore, su richiesta dello stesso, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata: se tale prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale la misura del premio è fissata dal Giudice.
2. L'Ufficio rimane del tutto estraneo agli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietario e ritrovatore.

## **Articolo 17**

### **Acquisizione della proprietà dell'oggetto da parte del ritrovatore**

1. A norma dell'art.929 del C.C., trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio senza che si presenti il proprietario, l'oggetto ritrovato o il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata, il quale lo potrà ritirare entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'avviso di ritiro inviatogli.
2. La consegna al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale e alla redazione del verbale di consegna dallo stesso sottoscritto.
3. Il ritrovatore, all'atto contestuale della consegna dell'oggetto, può dichiarare il proprio disinteresse ad acquisirne la proprietà decorso il periodo previsto dalla legge, ed esplicitare la propria volontà di lasciare il bene al patrimonio del Comune qualora non sia rintracciato il legittimo proprietario.

## **Articolo 18**

### **Acquisto della proprietà dell'oggetto da parte del Comune**

1. Decorsi i termini di legge senza che il proprietario o il ritrovatore si sia presentato a reclamare l'oggetto, o quando gli stessi abbiano preventivamente dichiarato il proprio disinteresse alla consegna, o quando l'oggetto è stato ritrovato da soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, questo diverrà di proprietà dell' Ente.
2. Per gli oggetti divenuti proprietà dell'Ente, la Giunta Comunale, con apposita delibera, deciderà di:
  - a) destinarlo ad usi dell'Amministrazione, con criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
  - b) disporre la donazione ad Associazioni di beneficenza presenti nel territorio;
  - c) conferirlo al Servizio Raccolta Rifiuti per la loro distruzione;
  - d) disporre l'alienazione mediante la consegna all'Istituto Vendite Giudiziario o nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza e/o assistenza attraverso i Servizi Sociali del Comune, secondo la determinazione che verranno assunte dalla Giunta Comunale dedotte le spese di vendita e custodia.
3. L'ufficio di Polizia Locale provvede annualmente alla catalogazione degli oggetti rinvenuti divenuti proprietà dell'Ente dandone comunicazione alla Giunta Comunale.
4. Per beni di cui l'Amministrazione ha acquisito la proprietà, qualora siano di un certo valore, l'Ufficio di Polizia Locale provvede a richiedere una perizia per la valutazione degli oggetti.

## **Articolo 19**

### **Tariffe**

1. Sia il proprietario, sia il ritrovatore, ritirando l'oggetto depositato, dovranno pagare eventuali spese di custodia occorse, come previsto dall'art. 929 C.C., ultimo comma. La somma a titolo di rimborso di spese per la custodia dovrà essere versata presso la tesoreria comunale al momento del ritiro dell'oggetto.
2. Il proprietario che non si sia presentato a ritirare l'oggetto, o quando lo stesso abbia preventivamente dichiarato il proprio disinteresse alla consegna, è tenuto al versamento delle spese eventualmente sostenute per il loro conferimento presso il Servizio raccolta rifiuti. Per il recupero delle spese si procederà secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti.

## APPENDICE

### Codice Civile

#### Art. 927 – Cose ritrovate

1. Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

#### Art. 928 – Pubblicazione del ritrovamento

1. Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione all'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

#### Art. 929 – Acquisto di proprietà della cosa trovata

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

2. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

#### Art. 930 – Premio dovuto al ritrovatore

1. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

2. Se la somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è del ventesimo.

3. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

#### Art. 931 – Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

1. Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.